



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 142

DEL 29/04/2015

OGGETTO : SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RSA E ATTIVITA' RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - LINEE OPERATIVE

L'anno Duemilaquindici addì ventinove del mese di Aprile in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente		Presente
CIAMBELLA LISETTA	SI	ZUCCHI ALESSANDRA	NO
RICCI ALVARO	SI	BARELLI GIACOMO	SI
SARACONI RAFFAELA	SI	DELLI IACONI ANTONIO	SI
VALERI RAFFAELLA	SI	VANNINI ANDREA	NO

Su proposta n. 151 del 09/04/2015 del Sindaco

LA GIUNTA

Premesso che la Giunta Regionale, con deliberazione adottata in data 6 Marzo 1997 n. 2499, ha approvato i " Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali";

Che tali strutture sono state concepite nell'ottica e all'interno di un modello di rete di servizi integrati finalizzati a garantire un continuum assistenziale ai soggetti non autosufficienti i cui bisogni sanitari, inscindibili da quelli assistenziali, richiedono una risposta adeguata e programmata in modo personalizzato e diversificato;

Atteso che le RSA ,per la loro particolare natura, non sono riconducibili a strutture di tipo ospedaliero e che quindi il ricorso alle stesse comporta il concorso al costo del servizio da parte dell'utente per la parte relativa alla quota sociale;

Che con deliberazione n. 98 del 20/2/2007, la Giunta Regionale del Lazio ha rimodulato la ripartizione degli oneri della diaria giornaliera per i ricoveri in R.S.A da suddividersi tra la quota direttamente a carico del Fondo sanitario e la quota riservata agli assistiti con il supporto del Fondo sociale;

Che l'utente, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 98/2007, si è fino ad oggi rivolto al comune di residenza al fine di ottenere un contributo destinato a coprire parzialmente o totalmente la parte sociale della retta di ricovero;

Rilevato che, fino al 15 Luglio 2014, ai sensi della DGR 466 del 14/10/2011 "Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali-Chiarimenti sulle modalità di contribuzione", la Regione ha contribuito alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dai comuni per la compartecipazione nella misura dell'80% al netto della quota utenti;

Che a carico del Comune di Viterbo, fino al 15 Luglio 2014, è rimasta una somma corrispondente al 20% della spesa effettiva rendicontata alla Regione;

Evidenziato che, tutto il complesso di norme sopra esposto, a decorrere dal 1 Luglio 2010, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. 95/2009 e n. 51/2010, si è applicato anche alle attività riabilitative di mantenimento svolte in regime residenziale e semiresidenziale;

Evidenziato inoltre che per il 2014 le spese per lo svolgimento delle funzioni RSA e attività riabilitative sono state complessivamente pari ad € 1.937.768,75;

Che a decorrere dal 16 Luglio 2014, data di entrata in vigore della L.R. 7/2014, ai sensi della DGR 933 del 30 Dicembre 2014, pubblicata sul BURL 15/1/2015 n. 5, i contributi regionali relativi alle spese sostenute dai comuni per entrambe le tipologie di intervento suddette, al netto della quota utente, sono assegnati nel limite dello stanziamento definito annualmente dalla Regione con legge di bilancio previa suddivisione del suddetto stanziamento in misura proporzionale tra le due tipologie di spesa (RSA- riabilitazione di mantenimento) e sono attribuiti ai singoli comuni proporzionalmente alle spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate (art 2 comma 87, 88 e 89 della L.r. 7/2014);

Posto che, a partire dalla data suddetta, l'applicazione di un indeterminato e generico criterio di proporzionalità nell'attribuzione del contributo regionale alla spesa che i comuni sostengono introduce un elemento di incertezza circa la spesa da prevedere a totale carico del bilancio comunale;

Considerato inoltre che, a partire dal 1 Gennaio 2015, si applica il DPCM 159/2013 di riforma dell'ISEE che prevede una nuova metodologia di calcolo e che gli effetti dell'applicazione del suddetto decreto sull'ampiezza della platea dei comuni interessati al contributo regionale e degli aventi diritto alla compartecipazione non sono ad oggi valutabili;

Che in tale quadro, già incerto, si inseriscono le scelte della Regione (DGR 933 del 30 Gennaio 2014):

- 1) di avviare un periodo di sperimentazione di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 per valutare le ricadute dell'applicazione della nuova metodologia di calcolo dell'ISEE

- 2) di lasciare nel frattempo invariate le disposizioni che disciplinano i criteri e le modalità di compartecipazione dell'utenza ai costi concernenti la quota sociale e, in particolare, la soglia della situazione economica equivalente per l'accesso alla compartecipazione comunale (ISEE inferiore a € 13.000,00 annui) da calcolarsi secondo le prescrizioni del DPCM 159/2013 già citato

Richiamati i contenuti e gli indirizzi della Deliberazione di questo stesso organo n. 40 del 19/2/2015 e rilevato che il nuovo assetto normativo in materia di RSA e attività riabilitative non permette di valutare nel breve termine l'impatto economico finanziario che tale tipologia di spesa può avere sul Bilancio di questo Comune;

Atteso che il TAR Lazio, con sentenze nn 02454/2015, 0245872015 e 02459/2015, ha annullato l'art. 4, comma 2, lett. f) del Dp.c.m. 159/2013 di riforma dell'ISEE e che i CAF, a causa di difficoltà interpretative ed operative, non sono in grado di produrre attestazioni attendibili;

Che in tale contesto è concreto il rischio che possano essere adottati provvedimenti che creano disparità di trattamento tra i cittadini utenti costretti poi eventualmente ad impugnare provvedimenti sfavorevoli;

Rilevata quindi l'esigenza e l'urgenza di indirizzi di natura programmatica che, nelle more dell'adozione di una specifica regolamentazione comunale, governino l'attività dell'Amministrazione nel campo in esame per la doverosa salvaguardia degli interessi dell'intera collettività e degli equilibri generali del bilancio;

Posto che, al fine di elaborare una regolamentazione rispettosa degli interessi dei ricoverati e delle loro famiglie, questa Amministrazione intende avviare una fase preliminare di confronto con le Associazioni dei familiari dei ricoverati e con le strutture ospitanti;

Ritenuto comunque strategico dover definire e circoscrivere fin da subito l'intervento comunale orientando le azioni verso l'equa ripartizione delle risorse tra i vari tipi di fragilità ed esposizione sociale nei confronti delle quali il Comune deve comunque intervenire;

Atteso che ciò impone una attenta selezione delle richieste di compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale onde evitare che interventi non assolutamente necessari vadano a discapito di situazioni di maggiore disagio;

Che a tal fine, oltre all'ISEE, è opportuno utilizzare l'ulteriore strumento della valutazione del Servizio Sociale Professionale, non a caso compreso dalla stessa Regione Lazio tra i LIVEAS da garantire;

Che, dopo attento esame della situazione, nelle more di una più compiuta e articolata regolamentazione della materia ed al fine di salvaguardare gli equilibri generali di bilancio, si ritiene dover adottare le seguenti strategie operative ed economico finanziarie:

- Per contributo a titolo di compartecipazione della retta di ricovero di persone per le quali è stato autorizzato l'inserimento in strutture residenziali socio sanitarie o strutture dove si erogano prestazioni riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale da parte degli operatori dell'unità valutativa multidimensionale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti che siano inseriti nelle strutture citate
- Il valore ISEE di € 13.000,00 segna il limite entro il quale è possibile richiedere il concorso del Comune ;si fa riferimento all'ISEE conteggiato secondo quanto disposto dal DPCM 159 del 5 Dicembre 2013
- Il tetto di spesa entro il quale contenere per il corrente anno la compartecipazione comunale è individuato in € 450.000,00 per le funzioni di RSA e 25.000,00 per le attività riabilitative
- **Il Comune non concorre al pagamento della quota a carico :**
 1. qualora rimanga in disponibilità del ricoverato un patrimonio immobiliare e/o mobiliare
 2. qualora non rimanga in disponibilità del ricoverato un patrimonio immobiliare e mobiliare ma vi siano parenti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile
- **Il Comune calcola la quota a carico e concorre al pagamento della parte non coperta dal ricoverato**
 1. in presenza di situazioni di emergenza, di abbandono o di grave disagio socio-economico
 2. nel caso in cui i parenti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante e versino in condizioni di indigenza, quest'ultima valutata su loro richiesta dal servizio sociale professionale
 3. in mancanza di un patrimonio immobiliare e mobiliare e di famigliari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti
- Per l'indagine socio economica, il Comune si avvarrà della "dichiarazione sostitutiva unica" resa dagli interessati ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE
- E' esclusa dall'applicazione della presente disposizione la casa di abitazione in cui il ricoverato aveva la residenza al momento del ricovero, qualora la stessa sia ancora casa di residenza di coniuge e/o figli del ricoverato e lo sia da almeno due anni prima della richiesta di ricovero ; si intende così tutelare situazioni abitative legittime e consolidate, ritenendo che le stesse non debbano essere sconvolte dalla sopravvenuta situazione di bisogno legata al ricovero di uno dei componenti del nucleo famigliare.

Visto il TUEL 267/2000

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 267/2000

visi i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

Per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e, in considerazione del contesto nel quale questa Amministrazione si trova ad operare, meglio descritto in dettaglio nella premessa che costituisce parte integrante il presente atto:

-confermare i contenuti e gli indirizzi della Deliberazione di questo stesso organo n. 40 del 19/2/2015

- porre in atto, nelle more di una specifica regolamentazione comunale ed al fine di evitare che vengano adottati provvedimenti che creano disparità di trattamento tra i cittadini utenti costretti poi eventualmente ad impugnare provvedimenti sfavorevoli, le seguenti strategie operative per lo svolgimento delle funzioni di RSA e Attività riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale

- Per contributo a titolo di compartecipazione della retta di ricovero di persone per le quali è stato autorizzato l'inserimento in strutture residenziali socio sanitarie o strutture dove si erogano prestazioni riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale da parte degli operatori dell'unità valutativa multidimensionale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti che siano inseriti nelle strutture citate
- Il valore ISEE di € 13.000,00 segna il limite entro il quale è possibile richiedere il concorso del Comune ;si fa riferimento all'ISEE conteggiato secondo quanto disposto dal DPCM 159 del 5 Dicembre 2013
- Il tetto di spesa entro il quale contenere per il corrente anno la compartecipazione comunale è individuato in € 450.000,00 per le funzioni di RSA e € 25.000,00 per le attività riabilitative
- Il Comune non concorre al pagamento della quota a carico :

- 1) qualora rimanga in disponibilità del ricoverato un patrimonio immobiliare e/o mobiliare
- 2) qualora non rimanga in disponibilità del ricoverato un patrimonio immobiliare e mobiliare ma vi siano parenti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile

- Il Comune calcola la quota a carico e concorre al pagamento della parte non coperta dal ricoverato

- 1) in presenza di situazioni di emergenza, di abbandono o di grave disagio socio-economico

2) nel caso in cui i parenti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante e versino in condizioni di indigenza, quest'ultima valutata su loro richiesta dal servizio sociale professionale

3) in mancanza di un patrimonio immobiliare e mobiliare e di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti

- Per l'indagine socio economica, il Comune si avvarrà della "dichiarazione sostitutiva unica" resa dagli interessati ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE
- E' esclusa dall'applicazione della presente disposizione la casa di abitazione in cui il ricoverato aveva la residenza al momento del ricovero, qualora la stessa sia ancora casa di residenza di coniuge e/o figli del ricoverato e lo sia da almeno due anni prima della richiesta di ricovero ; si intende così tutelare situazioni abitative legittime e consolidate, ritenendo che le stesse non debbano essere sconvolte dalla sopravvenuta situazione di bisogno legata al ricovero di uno dei componenti del nucleo familiare.

-Dare atto che:

al fine di elaborare una regolamentazione comunale rispettosa degli interessi dei ricoverati e delle loro famiglie, questa Amministrazione intende avviare immediatamente una fase preliminare di confronto con le Associazioni rappresentative dei familiari dei ricoverati e con le strutture ospitanti;

il Consiglio Comunale con proprio successivo atto provvederà all'adozione di uno specifico regolamento in materia

-Autorizzare il Settore Bilancio e Finanze *ad* elaborare le previsioni di spesa 2015 ai capitoli di competenza secondo le indicazioni del presente atto.

Ritenuta l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. Leonardo MICHELINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca VICHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 29/04/2015

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale

Dott.ssa Francesca VICHI